

PARCO NAZIONALE ARCIPELAGO TOSCANO

Delibera Consiglio Direttivo 2007 n.29

**REGOLAMENTO DEL PRELIEVO DEL CINGHIALE CON
SELECONTROLLORI**

Allegato al Programma biennale per il controllo del cinghiale nel Parco, 2007-2008

Art. 1- Finalità e definizioni

Il presente regolamento, nelle more dell'approvazione del regolamento del Parco di cui all'Art. 11 della L. 394/91, disciplina, ai sensi del comma 4 dello stesso articolo, gli abbattimenti di cinghiali effettuati all'Isola d'Elba nel Parco Nazionale Arcipelago Toscano, mediante la tecnica dell'aspetto, da selecontrollori autorizzati al fine di tutelare gli ecosistemi, ricomporre squilibri ecologici e salvaguardare le attività agricole.

Definizioni.

Selecontrollore: operatore in possesso di particolari requisiti autorizzato alla realizzazione di interventi di abbattimento della fauna selvatica secondo le norme prescritte dall'Ente Parco.

Albo dei selecontrollori: elenco di iscritti in possesso di determinati requisiti autorizzati alla realizzazione di interventi di controllo della fauna selvatica nell'area protetta secondo le norme regolamentari approvate dall'Ente Parco.

Piano di prelievo: programma stralcio annuale redatto dagli Uffici dell'Ente che individua i luoghi di intervento, il calendario e gli orari delle attività, la frequenza degli interventi e la ripartizione dei selecontrollori nelle aree di intervento.

Settori: porzioni di territorio ricompresi nel perimetro dell'Area Protetta nei quali vengono realizzati gli abbattimenti.

Punti Sparo Facoltativi: aree precisamente individuate mediante cartellinatura in cui

possono essere realizzati gli abbattimenti.

Punti Sparo Obbligatorî: aree precisamente individuate mediante cartellina tura in cui devono essere realizzati gli abbattimenti.

Punti Auto: aree precisamente individuate destinate alla sosta dell'automezzo del selecontrollore durante gli abbattimenti.

Gruppo: insieme di selecontrollori che operano all'interno di un settore.

Teleprenotazione: sistema di prenotazione dell'uscita da parte del selecontrollore.

Art. 2 - Albo dei selecontrollori

Viene istituito un Albo dei Selecontrollori. L'iscrizione all'Albo viene effettuata solo previa istanza di parte interessata. Possono inoltrare richiesta di iscrizione coloro in possesso di uno dei requisiti di cui ai punti 1.2. e 3. e ciascuno dei requisiti di cui ai punti 4.,5., 6.:

1.I possessori del titolo di operatore faunistico del Parco Nazionale Arcipelago Toscano;

2.I selecontrollori che abbiano conseguito l'abilitazione rilasciata dall'Ente Parco all'abbattimento selettivo;

3.I selecontrollori iscritti ad Albi Provinciali per la caccia di selezione a Cervidi e Bovidi o ad Albi di selecontrollori di Parchi Nazionali o Regionali, che conseguano l'abilitazione rilasciata dall'Ente Parco;

4.I possessori di licenza di porto di fucile per uso di caccia;

5.Coloro che non abbiano mai riportato condanne penali, né abbiano fatto mai ricorso al beneficio di cui all'art. 444 c.p.p. (patteggiamento), né abbiano procedimenti penali in corso per reati di cui alla L. 157/1992 e 394/91;

6.Coloro che si rendano disponibili ad offrire la propria collaborazione gratuita per la gestione della fauna selvatica (escluso gli abbattimenti) del Parco per almeno 4 giornate l'anno;

Le richieste di iscrizione devono essere inoltrate entro il 30 giugno di ogni anno. I selecontrollori iscritti all'Albo sono automaticamente autorizzati a partecipare, secondo le modalità indicate dall'Ente Parco, alle operazioni di abbattimento della fauna

selvatica sull'intero territorio dell'area protetta.

L'Albo dei Selecontrollori è aggiornato entro il 15 luglio di ogni anno, pubblicato presso l'Albo ed il Sito Web dell'Ente. Per il primo anno di istituzione dell'Albo verranno identificate altre scadenze.

I selecontrollori che per propria volontà non svolgano alcuna attività di gestione della fauna selvatica per 2 anni consecutivi sono esclusi dall'Albo fino a che non rinnovano la richiesta di iscrizione.

Art. 3 - Corsi di formazione

L'acquisizione delle necessarie conoscenze per partecipare ai programmi di monitoraggio e gestione della fauna selvatica nell'area protetta è garantita dalla partecipazione a corsi realizzati dall'Ente Parco.

Per conseguire l'abilitazione all'abbattimento selettivo è necessario frequentare apposito corso organizzato dal Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano e superare l'esame finale.

Nel caso di selecontrollori già in possesso di qualifica analoga (iscrizione ad Albi Provinciali per la caccia di selezione a cervidi e bovidi e Albi per selecontrollori di Parchi Nazionali o Regionali) l'abilitazione sarà rilasciata previa la frequenza di corsi di riqualificazione con superamento degli esami finali.

Sarà stilata una graduatoria in base al punteggio d'esame.

I requisiti per l'iscrizione, il numero di ore di lezione, gli argomenti, il numero massimo di iscritti, il numero di ore di frequenza obbligatoria, le prove di esame ed i punteggi, la nomina delle Commissioni saranno successivamente determinati.

Art. 4 - Incentivi

I selecontrollori acquisiscono durante lo svolgimento della loro attività punteggi di merito o demerito, utili ai fini della redazione annuale di una graduatoria, pubblicata annualmente unitamente all'aggiornamento dell'Albo.

Prestazioni d'opera (punto 6. art. 3) aggiuntive	4 a prestazione
Solo per il primo anno d iscrizione: punteggio conseguito all'esame finale del corso di abilitazione	10 per coloro che rientrano nei primi migliori 3 del corso di appartenenza; 7 per coloro che rientrano tra il 6° e 10° posto; 5 per coloro che rientrano tra l'11° ed il 20° posto; 2 per tutti gli altri.
Numero di capi abbattuti	3 a capo
Numero di uscite effettuate	0,5 punti per ogni uscita positiva (uscita in cui viene registrato l'abbattimento del capo) in più rispetto al minimo previsto.
Numero di anni consecutivi di iscrizione all'albo	0,5 a anno
Ferimento del capo senza recupero	- 0,5 a capo
Colpo a vuoto	- 0,5 a colpo

Il calcolo e l'assegnazione a ciascun selecontrollore del punteggio finale è effettuato ad insindacabile giudizio dell'Ente Parco.

Al punteggio sopra descritto sono applicate le correzioni in negativo previste per le violazioni di cui al successivo Art. 13, secondo le procedure di cui all'Art. 14.

La posizione nei primi livelli della graduatoria conferisce al selecontrollore vantaggi relativamente all'assegnazione nel Settore, alla scelta dei Punti Sparo e per l'assegnazione ad eventuali interventi di controllo di altre specie di selvatici.

Art. 5 - Piano di prelievo

Il Piano di prelievo, d'ora in poi denominato Piano, viene redatto annualmente dagli Uffici dell'Ente in base alle indicazioni del programma di controllo, nonché alle necessità di prelievo ed al numero di selecontrollori disponibili. Il Piano viene approvato dagli Uffici di Direzione dell'Ente Parco. Contiene informazioni relativamente alla dislocazione degli interventi, la suddivisione del territorio in zone omogenee (Settori), i tempi delle attività, l'assegnazione dei selecontrollori alle predette zone (Gruppi), all'individuazione dei Punti di Sparo e Punti Auto, il numero minimo di uscite a selecontrollore. La sua redazione comprende più fasi articolate anche con la partecipazione e collaborazione dei selecontrollori. Il Piano è sottoposto a periodica

verifica e può essere modificato in qualsiasi momento a insindacabile giudizio dell'Ente Parco.

A. Individuazione dei Settori.

Nella prima fase gli Uffici dell'Ente individuano la ripartizione del territorio del Parco in zone omogenee (Settori) con indicazione del numero di selecontrollori per Gruppo, in base ad esigenze tecniche e di prelievo della specie, rendendone disponibile la consultazione ai selecontrollori iscritti all'Albo.

Questi annualmente, avanzano richiesta di assegnazione agli Uffici dell'Ente ad uno dei settori individuati, indicando anche una seconda preferenza. Non è possibile l'iscrizione contemporanea a due Settori. L'iscrizione ad un determinato Settore l'anno precedente non costituisce motivo per l'assegnazione a quello stesso Settore l'anno successivo.

B. Assegnazione dei selecontrollori ai Settori.

Nella seconda fase gli Uffici dell'Ente assegnano ad insindacabile giudizio i Selecontrollori a ciascun Gruppo, considerando quali elementi prioritari a scalare i seguenti criteri:

- richiesta di assegnazione del selecontrollore ad un determinato settore.
Qualora le richieste di assegnazione ad un Settore siano superiori rispetto al numero stabilito di selecontrollori per quel determinato settore, si procederà con la stesura di una graduatoria rispettando i seguenti criteri e punteggi.
- Posizione nella graduatoria di merito: 15 punti per i primi 5 selecontrollori, 10 dal 6° al 15°, 5 dal 16° al 30°; 3 dal 31° al 50°; 2 per tutti gli altri.
- residenza anagrafica nel territorio del Comune in cui ricade interamente o in parte il settore richiesto: 2 punti;
- residenza anagrafica in uno dei Comuni in cui ricade il Parco Nazionale: 1 punto;
- residenza anagrafica in provincia di Livorno o Grosseto: 0,5 punti;
- Numero di anni consecutivi di iscrizione all'Albo: 0,25 punti ogni 4 anni.

In caso di parità di punteggio si procederà con il sorteggio, tenendo presente per l'eventuale assegnazione la seconda precedenza indicata.

Eventuali cambiamenti di selecontrollori tra un settore e l'altro potranno essere effettuati nel corso dell'anno, solo se 2 selecontrollori si accordano per uno scambio di posizione e la comunicano per scritto all'Ente Parco.

L'assegnazione dei selecontrollori ai Settori è resa nota mediante pubblicazione.

In caso di saturazione dei settori alcuni selecontrollori possono rimanere esclusi dall'assegnazione. Il settore escluso dall'assegnazione rimane comunque iscritto all'Albo e non perde il diritto alla permanenza nello stesso.

C. Organizzazione dei Gruppi e individuazione dei Punti Sparo e Auto.

Nella terza fase si prevede l'organizzazione in dettaglio del piano di intervento con l'individuazione e la cartellinatura dei Punti Sparo Facoltativi e Obbligatori, l'individuazione dei Punti Auto, il numero minimo di uscite sui Punti Sparo Obbligatori, i giorni e gli orari di uscita, il numero minimo di uscite per selecontrollore.

I selecontrollori assegnati ad un determinato Settore si organizzano autonomamente in Gruppi. Ciascun Gruppo designa un proprio rappresentante (denominato Responsabile) il cui nominativo deve essere comunicato all'Ente Parco. In caso di mancanza di accordo su tale designazione il Responsabile sarà il selecontrollore più alto in graduatoria.

I Gruppi, mediante il Responsabile, possono concorrere alla individuazione dei Punti Sparo e dei Punti Auto, proponendo il loro inserimento agli Uffici dell'Ente.

Tutti i Punti Sparo con i rispettivi Punti auto di ogni Settore, sono numerati, cartellinati sul territorio e riportati su cartografia adeguata, successivamente consegnata ai Responsabili.

Art. 6 - Autodeterminazione dei gruppi

1. Doveri del Responsabile del Gruppo

- riferisce all'Ente Parco i Punti Sparo e i Punti Auto che il Gruppo propone vengano inseriti nel Piano;
- raccoglie e consegna all'Ente Parco con cadenza quindicinale le schede di abbattimento compilate dai selecontrollori durante gli abbattimenti;
- partecipa agli incontri che l'Ente Parco può convocare per monitorare l'efficacia del

Piano.

2. Organizzazione delle attività

Ciascun Gruppo gestisce autonomamente, nel rispetto delle prescrizioni del Piano, l'assegnazione dei Punti Facoltativi e Obbligatorie ai selecontrollori. L'assegnazione dei selecontrollori ai Punti Sparo deve garantire la copertura di tutti i Punti Sparo Obbligatorie. L'assegnazione inoltre deve prevedere la rotazione tra selecontrollori.

Situazioni conflittuali: ogni situazione conflittuale nelle scelte va risolta facendo riferimento alla posizione in graduatoria. In caso di ulteriore disaccordo sarà l'Ente Parco a procedere con l'assegnazione dei Punti Sparo secondo il criterio sopra elencato e a suo insindacabile giudizio.

Art. 7 - Materiali in dotazione ai selecontrollori

a. Scheda di uscita

Ai Responsabili dei gruppi, prima dell'inizio del programma di abbattimento, vengono consegnate le schede di uscita. Il responsabile provvede a distribuirle ai selecontrollori. I selecontrollori devono compilare le schede secondo le indicazioni impartite. Una parte della scheda va compilata al momento del parcheggio dell'auto al Punto Auto e lasciata in buona vista sul cruscotto della macchina. L'altra parte va compilata al termine dell'uscita (all'arrivo presso l'auto il selecontrollore deve averla già compilata).

b. Scheda di rilievo

Ai Responsabili dei gruppi, prima dell'inizio del programma di abbattimento, vengono consegnate le schede di rilievo. Il responsabile provvede a distribuirle ai selecontrollori. I selecontrollori devono provvedere a compilare le schede in duplice copia al momento dell'esame della carcassa (da realizzarsi in condizioni idonee), annotando tutte le informazioni richieste. Una copia deve essere conservata unita mente ai campioni da sottoporre in visione agli Uffici del Parco, l'altra dovrà essere consegnata al responsabile.

Il responsabile dei gruppi provvede a consegnare agli Uffici dell'Ente le schede di uscita e di rilievo relative ai giorni dal 1 al 15 di ogni mese entro il 20 del mese stesso e quelle relative ai giorni dal 16 a fine mese entro il giorno 5 del mese successivo (sono fatti salvi i giorni di sabato, domenica e festivi).

Le schede consegnate in ritardo non verranno considerate ai fini della redazione della graduatoria.

b. Cartello di segnalazione

Ai responsabili dei gruppi, prima dell'inizio del programma di abbattimento, vengono consegnati i cartelli con supporti riportanti segnalazione di abbattimento. Il responsabile provvede a distribuirli ai selecontrollori. I selecontrollori li posizionano in luogo visibile prima dell'inizio dell'abbattimento, al fine di informare la cittadinanza sulle attività.

Il selecontrollore deve detenere con cura il materiale consegnato.

Art. 8 - Teleprenotazione

Il selecontrollore è obbligato, almeno entro le ore 17:00 del giorno antecedente l'uscita al tramonto, almeno entro le ore 12:00 del giorno antecedente l'uscita all'alba, a comunicare l'uscita ad un sistema di ricevimento automatico di informazioni. Dalla comunicazione dovrà risultare chiara l'identificazione del selecontrollore, il giorno di uscita, l'orario di uscita (alba o tramonto), il Punto Sparo.

Art. 9 - Norme comporta mentali del selecontrollore

1.Ogni selecontrollore che esegue attività di controllo deve essere munito di licenza di porto di fucile per uso di caccia in corso di validità e di polizza assicurativa di cui all'art. 12 comma 8 della L. 157/1992;

2.Il selecontrollore opera secondo le indicazioni di sicurezza previste dalla legge 157/1992; in particolare è vietato quanto sancito all'Art. 21 lett. e, f, I della medesima legge.

3.I selecontrollori operano a titolo gratuito ed esonerano l'Ente Parco Nazionale Arcipelago Toscano da qualsiasi responsabilità civile e penale derivante da danneggiamenti della propria attrezzatura, da danni alla propria persona, da danni causati da loro a terzi o a cose e animali appartenenti a terzi.

4.I selecontrollori possono realizzare, esclusivamente sul Punto Sparo, pasturazioni attrattive, con granoturco. Le quantità di pastura deve essere proporzionata all'uso che ne deve essere fatto. L'Ente Parco può, a suo insindacabile giudizio, sospendere l'attività di pasturazione sui singoli Punti Sparo nel caso in cui se ne faccia un uso improprio.

5.I selecontrollori possono transitare su viabilità aperta al pubblico transito; nel caso di strade private devono avere il consenso dei proprietari e nel caso di viabilità interdetta alla circolazione devono dotarsi di adeguato nulla osta;

6.Sul Punto Sparo potrà essere disposta una posta temporanea, così come descritta all'Art. 59 del DPGR Regione Toscana n. 34/R del 7/8/2002. Detta posta potrà essere posta in opera solo previo consenso del proprietario del terreno e dovrà essere completamente rimossa al termine della campagna di abbattimenti.

7. I selecontrollori devono:

- rispettare scrupolosamente il presente Regolamento, il Piano ed altre eventuali direttive del Parco;
- collaborare tra loro al fine di massimizzare l'efficienza delle operazioni;
- informare correttamente sullo svolgimento delle operazioni chiunque lo chieda;
- interrompere l'attività di abbattimento qualora questa costituisca pericolo per qualunque cittadino che per qualsiasi motivo si trovi nell'area di intervento.
- osservare un comportamento non lesivo dell'immagine del Parco Nazionale Arcipelago Toscano.

Art. 10 - Disciplina delle uscite

a.Il selecontrollore segnala l'uscita con il sistema di prenotazione di cui all'Art. 8;

b.Il Selecontrollore deve posizionare il veicolo usato esattamente nel Punto Auto previsto e collocare in vista sul cruscotto copia della scheda di uscita debitamente compilata. L'altra copia della medesima scheda deve essere detenuta dal Selecontrollore nel corso dell'abbattimento;

c.Il Selecontrollore deve trasportare le armi scariche e in custodia durante le fasi di avvicinamento/allontanamento dal Punto Sparo. Il tratto da coprire a piedi tra il Punto

Sparo ed il Punto Auto deve essere il più breve possibile. L'arma viene estratta dalla custodia e caricata solo al momento d'inizio dell'attività.

d. Il Selecontrollore può utilizzare le armi consentite nella caccia al cinghiale ai sensi del comma 12 let. a) e b) dell' Art. 92 del D.P.G.R. n. 34/R del 07/08/02. E' vietato usare munizione spezzata. E' vietato usare fonti luminose aggiuntive al momento dello sparo. In caso di necessità è possibile l'uso di fonti luminose artificiali esclusivamente per la verifica degli esiti di un colpo già effettuato e durante la ricerca del capo ferito.

e. Il selecontrollore posiziona secondo le indicazioni impartite dagli Uffici il cartello di abbattimento;

f. Il Selecontrollore può allontanarsi per un raggio di 50 m dal Punto Sparo al fine di individuare la migliore posizione di tiro;

g. Insieme al Selecontrollore sul Punto Sparo, durante l'attività di abbattimento, può essere presente un cittadino maggiorenne oppure un altro Selecontrollore, che può partecipare all'abbattimento; è comunque fatto obbligo di appostarsi sulla medesima posizione di tiro. In questo caso anche il secondo Selecontrollore deve effettuare teleprenotazione ai sensi dell'Art. 8.

h. Il Selecontrollore individua la direzione di sparo avendo cura di rispettare tutte le norme di sicurezza di cui alla legge 157/1992; deve comunque essere completamente visibile l'intera traiettoria di sparo.

i. Il Selecontrollore prima dell'esecuzione di ogni abbattimento dovrà comunque verificare che:

- il capo da abbattere, anche se in movimento, sia perfettamente visibile e riconoscibile;
 - la traiettoria di tiro sia completamente libera da ostacoli e non vi sia pericolo per le persone o animali di specie diverse dal cinghiale,
 - in caso di mancato bersaglio, o nell'eventualità che il proiettile trapassi il corpo dell'animale, il proiettile deve potersi conficcare in terra entro pochi metri,
 - la situazione consenta l'assestamento di un colpo immediatamente mortale, evitando di rischiare che il capo venga solamente ferito.
- l. E' vietato effettuare l'abbattimento in situazioni atmosferiche, quali nebbia, neve o pioggia, che comportano una diminuzione nella visibilità tale da pregiudicare le condizioni di sicurezza.

m. Il selecontrollore recupera i bossoli al suolo, prima del termine di ogni uscita.

In caso di assenza di abbattimenti

Il selecontrollore completa la scheda di uscita, segnando eventuale colpo a vuoto in caso di sparo, ripone l'arma scarica in custodia e ritorna al Punto Auto.

In caso di ferimento del capo

1. Nel caso di sparo con animale che scompare alla vista, il Selecontrollore deve controllare l'area di probabile impatto, verificando la presenza di sangue sul terreno. Detta operazione può essere effettuata con l'ausilio di fonti luminose artificiali e con arma carica.

2. Nel caso di ritrovamento di sangue e solamente in questo specifico caso il selecontrollore procede alla ricerca del capo ferito con arma carica per un raggio di 100 metri dal Punto Sparo. In caso di ritrovamento può assestare un ulteriore colpo per finire l'animale. Anche in questo caso procede alle valutazioni di sicurezza di cui ai precedenti paragrafi.

3. In caso di non ritrovamento scarica l'arma, recupera la custodia e ritorna al Punto Auto, previa compilazione della scheda di uscita

In caso di abbattimento del capo

Il selecontrollore compila la scheda di uscita e si reca al Punto auto con l'animale. La scheda di uscita costituisce documento di attestazione che l'abbattimento è stato effettuato secondo il presente Regolamento.

Art. 11 - Destinazione dei capi

I Selecontrollori entrano nella piena disponibilità dei capi dal momento in cui gli stessi sono abbattuti. L'Ente Parco è pertanto esonerato da qualsiasi responsabilità giuridica possa derivare a causa dell'uso improprio dei medesimi capi. E' vietata la commercializzazione della carne o di qualsiasi altro prodotto derivato dai capi abbattuti.

A carico del selecontrollore sono la realizzazione delle attività di eviscerazione, macellazione e lo smaltimento dei rifiuti solidi e liquidi secondo la vigente normativa.

In caso di consumo umano della carne il selecontrollore rende disponibile per la visita sanitaria presso la ASL oltre alla carcassa i visceri dell'animale (lingua, tonsille, esofago, trachea, cuore, polmoni, fegato, milza e reni). In caso di esito positivo dell'ispezione sanitaria la ASL rilascia la certificazione di idoneità per il consumo umano.

I selecontrollori dovranno pesare i capi abbattuti, verificarne il sesso, rilevare le misure biometriche presenti sulla scheda di rilievo, verificare la presenza ed il numero di feti nelle femmine gravide, conservare le mandibole scarnificate (non bollite) e qualsiasi altro campione indicato dall'Ente Parco. I campioni devono essere conservati in modo tale da non confondere i reperti provenienti da più animali.

A cadenza quindicinale il selecontrollore deve far visionare presso gli Uffici dell'Ente Parco il materiale conservato. Ogni reperto deve essere opportunamente marcato in maniera univoca, con riferimento al sesso, al giorno di abbattimento e all'età.

Il selecontrollore deve conservare per almeno 1 anno le attestazioni sanitarie e mostrarle in caso di richiesta agli Uffici dell'Ente Parco.

Art. 12 - Vigilanza

La vigilanza viene assicurata dal personale del Coordinamento Territoriale per l'Ambiente del Corpo Forestale dello Stato. La vigilanza si attua durante tutte le fasi delle attività di abbattimento secondo le modalità ritenute opportune dal CFS-CTA.

Il selecontrollore ha l'obbligo di rendere disponibile, anche presso il proprio domicilio, per la visione da parte del personale di vigilanza, la carcassa o le parti eventualmente conservate per il successivo rilievo dei parametri biometrici da parte dell'Ente Parco.

Art. 13 - Sanzioni

Tutti i soggetti di cui all'art. 21 comma 2 della Legge 394/1991 e quelli individuati dal "Regolamento in materia di sanzioni Amministrative dell'Ente Parco" approvato con Delibera del Consiglio Direttivo n. 37/1999, assicurano l'accertamento delle infrazioni

al presente Regolamento. Le infrazioni dovranno essere segnalate agli Uffici di Direzione dell'Ente.

L'infrazione alle disposizioni del presente Regolamento non precludono l'irrogazione di eventuali sanzioni penali e amministrative così come disposto dall'art. 30 della L. n. 394/1991.

Le infrazioni lievi di cui al successivo comma 1 e le infrazioni di cui a lettere a, b del comma 2, potranno essere accertate direttamente dagli Uffici di Direzione dell'Ente.

Con il termine di sanzione disciplinare si intende la penalizzazione mediante sottrazione di punteggio, sospensione o radiazione dall'Albo.

Tutti coloro che sono sottoposti a provvedimento disciplinare, sanzionatorio amministrativo o penale, sono temporaneamente interdetti da qualsiasi attività di controllo e gestione della fauna selvatica realizzata dal Parco Nazionale. I periodi di interdizione temporanea sono esclusi per il calcolo di qualsiasi punteggio di merito e non sono cumulabili con quelli di sospensione.

1.

a.Mancata consegna delle schede e dei materiali nei tempi prescritti.

b.Errata compilazione delle schede.

c.Consegna dei materiali in cattive condizioni o identificati malamente.

d.Comportamento scorretto durante la realizzazione delle prestazioni d'opera (arrivo in ritardo, abbandono, assenza ingiustificata).

e.Ritardo nella teleprenotazione.

Le infrazioni sopra elencate sono punite con la sottrazione di 10 punti dal punteggio annuale e la sospensione dall'Albo per 2 mesi. In caso di recidività si applica la sospensione dall'Albo per un ulteriore periodo minimo di 6 mesi e massimo di 12.

2.

a.Smarrimento o non consegna di schede o materiali.

b.Smarrimento o omessa conservazione dei certificati ASL.

c.Non posizionamento o mal posizionamento (che non consente la lettura) del cartello di avviso.

d.Comportamento non corretto nei confronti di coloro che chiedono informazioni sugli

abbattimenti.

e.Parcheggio dell'auto in altro punto rispetto al Punto Auto assegnato.

f.Non esposizione sull'auto della scheda di uscita.

g.Non recupero dei bossoli al suolo.

h.Violazione di cui punto 6. dell'Art. 9 inerente agli appostamenti temporanei.

Le infrazioni sopra elencate sono punite con la sottrazione di 20 punti dal punteggio annuale e la sospensione dall'Albo per 6 mesi. In caso di recidività si applica la sospensione dall'Albo per un ulteriore periodo minimo di 12 mesi e massimo di 24. Per le violazioni di cui alle lettere g e h si applicano inoltre le sanzioni amministrative previste dal Regolamento per le Sanzioni Amministrative dell'Ente.

3.

a.Omessa compilazione delle scheda di uscita durante le attività di abbattimento.

b.Omesso accompagnamento della scheda di uscita con il capo abbattuto trasportato con qualsiasi mezzo.

c.Violazioni di cui alle lett. f, g, I e punto 2. dell'Art. 10.

d.Violazioni alle norme in materia di sicurezza venatoria di cui al comma 2 dell'Art. 9.

e.Omesso scaricamento e/o custodia dell'arma.

f.Seguire un percorso più lungo rispetto a quello normalmente percorribile per raggiungere i Punti Sparo/Auto.

g.Violazioni di cui al comma 5 dell'Art. 9 inerenti al transito su viabilità interdetta.

h.Violazioni alle norme relative ai documenti per l'esercizio dell'attività di cui comma 1 dell'Art. 9.

i.Sparo o abbattimento entro 15 minuti al di fuori dell'orario consentito.

Le infrazioni sopra elencate sono punite con l'azzeramento del punteggio annuale e la sospensione dall'Albo per 12 mesi. In caso di recidività si applica la sospensione dall'Albo per un ulteriore periodo minimo di 20 mesi e massimo di 36. Si applicano inoltre le sanzioni amministrative previste dal Regolamento per le Sanzioni Amministrative dell'Ente.

4.

a. Omessa teleprenotazione.

b. Uso di armi e munizionamenti non consentiti.

c. Abbattimento o ferimento di altre specie.

d. Abbattimento o sparo (esclusa violazione di cui al punto 3 let. i) al di fuori dell'orario e del periodo consentito, nonché in luogo non consentito.

e. L'uso di tecnica non consentita.

Le infrazioni sopra elencate sono punite con l'azzeramento del punteggio annuale e la radiazione dall'Albo. Si applicano inoltre le sanzioni amministrative previste dal Regolamento per le Sanzioni Amministrative dell'Ente.

Nel caso in cui il Selecontrollore sia sottoposto a procedimento penale per altri reati (non enunciati al precedente punto 4.) relativi a violazioni in materia ambientale, l'Ente dispone l'interdizione fino a sentenza definitiva. In caso di sentenza di condanna definitiva o di ricorso al patteggiamento l'Ente dispone la radiazione dall'Albo.

Tutti i reati che prevedono la sospensione o la revoca della licenza di porto di fucile per uso caccia, determinano il decadimento dei requisiti di ammissione all'Albo con conseguente sospensione o radiazione definitiva.

Art. 14 - Applicazione delle sanzioni e penalizzazioni

1. Le violazioni sanzionate unicamente con provvedimenti disciplinari, vengono notificate al contravventore. L'interessato può produrre entro 30 giorni dal ricevimento della contestazione, gli scritti difensivi, oppure potrà richiedere, in forma scritta, sempre nello stesso termine di essere ascoltato. Successivamente l'Ente dispone per l'irrogazione della sanzione disciplinare o per l'archiviazione, notificando il provvedimento al contravventore.

2. Per tutte le altre violazioni viene applicata la vigente normativa in materia ed il "Regolamento per le sanzioni amministrative dell'Ente". A conclusione del procedimento amministrativo o penale, l'Ente provvede anche all'applicazione delle sanzioni disciplinari previste.

Art. 15 - Disposizioni transitorie e finali

1.Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, valgono le norme contenute nella vigente normativa nazionale, regionale e regolamenti attuativi in materia di aree protette, protezione della fauna selvatica e regolamentazione del prelievo venatorio.

2.Il presente regolamento si intende come sperimentale e può essere sottoposto a revisione da parte dei competenti Organi dell'Ente Parco.